Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 10 marzo 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958.
Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Parma Pag. 878

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958.
Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Pesaro Urbino Pag. 879

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958.
Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Arezzo . Pag. 879

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Cimitero monumentale di Oreno e la zona circostante, sita nell'ambito del comune di Vimercate (Milano) Pag. 880

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.
Autorizzazione alla S.p.A. Conservazione Sterilizzazione Alimentari - S.A.C.S.A., avente sede in Torino, ad istituire e gestire in Ospiate, frazione del comune di Bollate, un Magazzino generale per merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere Pag. 880

ORDINANZA MINISTERIALE 6 marzo 1959.
Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale . . . . . Pag. 881

Avviso di rettifica: (Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1104) . . . . . Pag. 883

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 884

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 884
Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 Pag. 884
Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 Pag. 884
Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 884
Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 884
Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . Pag. 884
Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958. Pag. 884
Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . Pag. 884
Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 884
Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 884
Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 884

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . . Pag. 884

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa . . Pag. 885
Media dei cambi e dei titoli Pag. 886
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 887

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato. Pag. 888

Ministero della difesa-Marina: Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di La Maddalena . . . Pag. 888

Ministero della difesa-Aeronautica: Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione di alcuni fabbricati ad uso servizi vari dell'aeroporto di Aosta. Pag. 888

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Incorporazione della « Cassa operaia cattolica Sant'Antonio di Padova », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sezze, da parte del Banco di Santo Spirito, Società per azioni, con sede in Roma . . Pag. 889

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pietracupa (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . Pag. 889

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a settanta posti di vice rettore aggiunto nei Convitti nazionali. Pag. 889

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Pag. 894

Prefettura di Gorizia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia . . . . Pag. 899

Prefettura di Latina: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Latina . . . . Pag. 899

Prefettura di Napoli: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli . . . . Pag. 900

Prefettura di Agrigento: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento . . . . . Pag. 900

Prefettura di Campobasso: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso . . . . . . Pag. 900

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 10 MARZO 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1959. — **Industriale marittima sicula, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1959. — **R.A.S.A. - Rifornimenti automobilistici, società per azioni in Rebbio:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1959. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1959. — **Nazionale « Cogne », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1959. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni rimborsabili dal 1° aprile 1959. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni rimborsabili dal 1° luglio 1959. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni rimborsabili dal 1° luglio 1959.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 agosto 1906, n. 521, con il quale si dava facoltà al Comitato forestale di Parma di promuovere con il concorso dello Stato il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, provocando, in conseguenza, alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di L. 7.500 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1952, n. 1873, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a L. 500.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52;

Riscontrata l'opportunità di proseguire i lavori di rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, aumentando a tempo indeterminato il contributo dello Stato a L. 1.500.000 annue;

Vista la deliberazione in data 18 giugno 1958, numero 5/785 della Giunta provinciale di Parma, con la quale veniva aumentato fino a L. 1.500.000 il contributo annuo da parte della Giunta al fine di ottenere un eguale contributo dello Stato;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Parma costituito con regio decreto 16 agosto 1906, numero 521, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 è aumentato a tempo indeterminato da L. 500.000 a L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) annue, con l'impegno da parte della Giunta provinciale di Parma di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio 1958-59, sarà prelevato sul cap. 84 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1959
Registro n. 17 Corpo forestale Stato, foglio n. 89. — MOFFA

(1284)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Pesaro Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 novembre 1913, n. 1469, con il quale si dava facoltà al Comitato forestale di Pesaro Urbino di promuovere con il concorso dello Stato il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, provocando, in conseguenza, alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di lire 5.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 30 maggio 1950, n. 1839, con il quale il contributo dello Stato veniva elevato fino a L. 100.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48;

Riscontrata l'opportunità di proseguire i lavori di rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, aumentando a tempo indeterminato il contributo dello Stato a L. 1.000.000 annuo;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1957, n. 245, del Consiglio provinciale di Pesaro Urbino, approvata dalla Commissione centrale finanza locale in data 17 giugno 1958, con la quale veniva aumentato fino a lire 1.000.000 il contributo annuo da parte del Consiglio provinciale al fine di ottenere un eguale contributo dello Stato;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pesaro Urbino costituito con regio decreto 30 novembre 1913, n. 1469, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 è aumentato a tempo indeterminato da lire 100 mila a L. 1.000.000 annue, con l'impegno da parte del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio finanziario 1958-59, sarà prelevato sul cap. 84 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958

GRONCHI

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1959
Registro n. 18 Corpo forestale Stato, foglio n. 76. — MOFFA

(1283)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Arezzo di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, provocando, in conseguenza, alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di L. 6 100 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 5 ottobre 1956, n. 549, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a L. 200.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58;

Riscontrata l'opportunità di proseguire i lavori di rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, aumentando per anni 4 il contributo dello Stato a L. 500.000;

Vista la deliberazione n. 1476 del 14 agosto 1956 della Giunta provinciale di Arezzo approvata dalla Giunta provinciale agraria in data 30 settembre 1958, con la quale veniva aumentato fino a L. 500.000 il contributo annuo della Provincia medesima per le spese su ricordate;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Arezzo, costituito con il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2774 è aumentato per anni 4 a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, e fino a tutto l'esercizio 1961-1962, con il contributo annuo di L. 500.000 (cinquecentomila), con l'impegno da parte della Giunta provinciale di Arezzo di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio finanziario 1958 59 sarà prelevato sul cap. 84 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958

GRONCHI

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1959
Registro n. 18 Corpo forestale Stato, foglio n. 75. — MOFFA

(1282)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Cimitero monumentale di Oreno e la zona circostante, sita nell'ambito del comune di Vimercate (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 dicembre 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il Cimitero monumentale di Oreno e la zona circostante, sita nell'ambito del comune di Vimercate (Milano);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vimercate;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale, per la concordanza fra l'opera della natura e quella umana;

Decreta:

Il Cimitero monumentale di Oreno e la zona circostante, sita nel territorio del comune di Vimercate (Milano) comprendente due fasce di metri 100 (cento) ciascuna ai margini del viale della Rimembranza a partire dalla strada consorziale della Vallicella e da via Castellazzo fino al confine delle particelle catastali 45 e 507, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Vimercate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Adunanza del 4 dicembre 1956 - Verbale n. 2

(*Omissis*).

ORENO frazione di Vimercate - Cimitero monumentale.

Il Cimitero di Oreno presenta alcune interessanti cappelle; in particolare quella dei Conti Borromeo e quella dei Conti Gallardi-Scotti che, per il loro interesse architettonico, sono degne di ogni tutela.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, informata che da parte del Comune vi era intenzione di creare un nuovo Cimitero, si è preoccupata ad assicurare la conservazione del vecchio, proponendone il vincolo di tutela alla Commissione delle bellezze naturali.

Il rappresentante del Comune spiega alla Commissione come l'Amministrazione comunale sia consenziente alla conservazione del vecchio Cimitero ed al provvedimento di vincolo; illustra le caratteristiche del Cimitero di Oreno costituite dalle cappelle funerarie gentilizie circondate da bellissimi cipressi.

Tale quadro panoramico viene completato dalle austere alberature, dell'attiguo viale della Rimembranza già soggetto al vincolo fin dal 1931.

LA COMMISSIONE:

Esaminata la ricca documentazione fotografica;

Constatato che il Cimitero di Oreno con le gentilizie cappelle, i cipressi che le circonda, e l'attiguo viale della Rimembranza forma un suggestivo quadro naturale di particolare interesse;

Visto che tale complesso costituisce un insieme di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, in una armonica concordanza fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3, nei riguardi del Cimitero di Oreno ed attiguo parco della Rimembranza nel seguente modo:

cimitero: tutta la zona compresa nella lettera *E* e confinante con i seguenti mappali: 45, 540, 46 e 354 e strada provinciale;

viale della Rimembranza: l'area compresa nei 100 metri a partire dai margini del viale e precisamente la zona facente parte dei mappali 47, 354, 45, 218, 219, partendo dall'incrocio delle strade: via Castellazzo, via della Madonna e strada consorziale della Vallicella fino all'altezza del cimitero (mappale 507 escluso).

(*Omissis*).

(1281)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Autorizzazione alla S.p.A. Conservazione Sterilizzazione Alimentari - S.A.C.S.A., avente sede in Torino, ad istituire e gestire in Ospiate, frazione del comune di Bollate, un Magazzino generale per merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, che stabilisce l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali e la sua successiva modificazione;

Vista l'istanza in data 27 giugno 1957, con la quale la S.p.A. - Conservazione Sterilizzazione Alimentari - S.A.C.S.A., avente sede in Torino, via Fidia, 16, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire e gestire in Ospiate, frazione del comune di Bollate (provincia di Milano), un Magazzino generale per merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con la deliberazione della propria Giunta, n. 77, del 22 gennaio 1958;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza e, in particolare, la perizia redatta dal geometra Pier Luigi Ferrazzi di Varese — vistata dal competente Ufficio del genio civile — concernente i locali dell'istituendo Magazzino generale;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Conservazione Sterilizzazione Alimentari - S.A.C.S.A., avente sede in Torino, via Fidia, 16, è autorizzata ad istituire e gestire in Ospiate, frazione del comune di Bollate (provincia di Milano), un Magazzino generale per merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art 2

I locali del Magazzino generale — nel loro complesso — sono quelli che risultano descritti nella perizia di cui alle premesse del presente decreto.

Le merci estere saranno depositate nei locali riconosciuti idonei allo scopo dai competenti organi del Ministero delle finanze.

L'amministrazione dovrà essere tenuta presso la sede del Magazzino.

Art. 3.

Ai depositi effettuati nel suddetto Magazzino generale saranno applicate le norme regolamentari e le condizioni tariffarie approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con la deliberazione della Giunta camerale, n. 77, del 22 gennaio 1958.

Art. 4.

L'ammontare della cauzione che la S.p.A. Conservazione Sterilizzazione Alimentari - S.A.C.S.A., dovrà prestare, per l'esercizio del Magazzino generale, è determinato in lire 1.000.000 (un milione), salvo successive variazioni.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro per l'industria e il commercio
Bo

Il Ministro per le finanze
Preti

(1280)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 marzo 1959.

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto Ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreto Ministeriale 10 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1958, n. 12 e con decreto Ministeriale 2 marzo 1959;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero n. 22 del 29 maggio 1958, contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, integrato da elenco aggiuntivo pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 32 del 7 agosto 1958;

Udito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di maggio e novembre 1959 rispettivamente la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1957 58 e precedenti.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di Ordini o Collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione e delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale che possono sostenere gli esami solo presso la Università di Firenze; e per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario e nelle discipline statistiche che possono sostenere gli esami solo presso la Università di Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 aprile 1959; alla seconda sessione non oltre il 30 giugno 1959, alla segreteria della Università o Istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate all'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che di fatto siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 30 giugno, facendo riferimento per la documentazione necessaria a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato di nascita;

c) ricevuta, mod. 72/*a* rilasciata da un ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000, fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'Economato della università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) (diploma di laurea, certificato di nascita) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà in tal caso inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università o Istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo o per medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione allo esame di avere svolto il tirocinio pratico facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto-diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato, a cura dell'Università competente, la quale, qualora la dichiarazione resa dall'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà all'esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esame cui abbiano chiesto di partecipare.

Art. 5.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani, di lingua materna tedesca della Regione Trentino-Alto Adige, ne facciano richiesta:

Dottore commercialista: Venezia;
Attuario: Roma;
Medico chirurgo: Bologna;
Chimico: Bologna;
Farmacista: Bologna;
Ingegnere: Bologna;
Veterinario: Bologna;
Architetto: Venezia;
Perito forestale: Firenze;
Agronomo: Firenze;
Discipline statistiche: Roma.

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dallo art. 27 del regolamento desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate dall'art. 5 della presente ordinanza.

Art. 7.

Coloro che non furono dichiarati idonei alla prima sessione degli esami di Stato di abilitazione professionale dell'anno 1958 e che, presentatisi a ripetere le prove nella seconda sessione del predetto anno 1958, usufruendo della disposizione eccezionale di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 323, non ottennero l'idoneità neanche in occasione della seconda sessione, potranno egualmente presentarsi a ripetere le prove di esami in una delle due sessioni indette per il corrente anno.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 18 maggio per la prima sessione ed il giorno 6 novembre 1959 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi nell'albo della Università o Istituto superiore, sedi di esame.

Roma, addì 6 marzo 1959

Il Ministro: MEDICI

Tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale dell'anno 1958

PROFESSIONI	SEDI
Dottore commercialista	Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Messina Milano (Università Cattolica) Milano (Università Bocconi) Napoli Palermo Parma Perugia Pisa Roma Torino Trieste Venezia
Attuario	Roma (Unica sede)
Medico chirurgo	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Messina Milano Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pisa Roma Sassari Siena Torino
Chimico	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Messina Milano Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Roma Torino Trieste
Farmacista	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Macerata (Università Camerino) Messina
Segue: *Farmacista*	Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro Urbino (Università Urbino) Pisa Roma Siena Torino
Ingegnere	Bari Bologna Cagliari Genova Milano Napoli Padova Palermo Pisa Roma Torino Trieste
Architetto	Firenze Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Agronomo	Bari Bologna Catania Firenze Milano (Università Statale) Milano (Università Cattolica) Napoli Padova Palermo Perugia Pisa Sassari Torino
Perito forestale	Firenze (Unica sede)
Veterinario	Bologna Messina Milano Napoli Parma Perugia Pisa Sassari Torino
Discipline statistiche	Roma (Unica sede)

(1304)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n 1104 « Norme di applicazione del Trattato istituente la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n 1203 », pubblicato nel supplemento ordinario n 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 31 dicembre 1958, alla pagina 25, prima tabella, in corrispondenza del numero di tariffa ex 28 52 in luogo di: 1) dell'uranio, leggasi. 1) del torio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 25 febbraio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Suzanne White, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(1211)

In data 25 febbraio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paxton B. Johnson, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(1212)

In data 25 febbraio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles E. Rogers, Console generale degli Stati Uniti d'America a Milano.

(1213)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 303, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1249)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 294, il comune di Monterenzio (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1254)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 295 il comune di Erchie (Brindisi) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.560.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1255)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 286, il comune di Mola di Bari (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1256)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 281, il comune di Rosora (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1257)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 287, il comune di Bonea (Benevento), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.420.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1258)

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 282, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.740.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1251)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 289, il comune di Durazzano (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1259)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 288, il comune di Ceppaloni (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.820.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1260)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 284, il comune di Parolise (Avellino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1252)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 285, il comune di Bitritto (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.460.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1253)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Eduardo Longo, nato a Messina il 24 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale meccanica conseguito presso la Università di Napoli il 17 giugno 1940, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1939-40.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n 6.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, è stata denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1902)	31163 (nuda proprietà)	Lavezzi Luigi fu Andrea, minore, sotto la tutela di Lavezzi Ambrogio fu Andrea, domiciliato a Santa Cristina (Pavia), con usufrutto a Lavezzi Angelo fu Andrea, domiciliato a Santa Cristina	42 —
Id.	31160 (nuda proprietà)	Lavezzi Giacomo fu Andrea, domiciliato a Santa Cristina (Pavia), con usufrutto a Lavezzi Angelo fu Andrea	42 —
Cons. 3,50 % (1906)	794415 (usufrutto)	Briuccia Provvidenza di Salvatore, moglie di Russo Giuseppe fu Vincenzo, dom. in Palermo Vincolato per dote, con usufrutto ad Agnello Caterina fu Nicolò moglie di Briuccia Salvatore, dom. in Palermo	6.510 —
Cons. 4,50 % (1861)	54976	Cappella del SS Rosario di S Marcellino (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	123 —
Cons. 3,50 % (1906)	683416	Congrega di Carità di Frignano Maggiore (Caserta)	52,50
Id.	819740	Cappella del SS. Rosario eretto nella Chiesa parrocchiale di S Marcellino (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	10,50
Id.	128387	Cappella di S Giorgio in Ducenta di Lusciano (Caserta)	7 —
Id.	128388	Cappella del SS. Sacramento in Ducenta di Lusciano	35 —
Id.	166465	Cappella del SS. Sacramento in Ducenta, frazione di Lusciano (Caserta)	3,50
Id.	313273	Congregazione di Carità di Trentola. Vincolata per essere distribuita in elemosina a favore dei poveri e degli infermi bisognosi di Aversa e di Trentola	542,50
Id.	313274	Congregazione di Carità di Trentola (Caserta). Vincolata per essere distribuita in elemosina a favore dei poveri e degli infermi bisognosi di Aversa e di Trentola, nonchè per un annuo maritaggio	73,50
Id.	316118	Congrega di Carità di Trentola (Caserta)	7 —
P. R. 3,50 % (1934)	234234	Congregazione di Carità di Trentola (Napoli)	101,50
Id.	280879	Cappella del Purgatorio di S Marcellino (Napoli), amministrata dalla Congregazione di Carità di Trentola (Napoli)	56 —
Id.	473840	Congregazione di Carità di Trentola	98 —
Id.	10236	Cappella del Purgatorio di S. Marcellino (Caserta), rappresentata dalla locale Congregazione di Carità	59,50
Id.	138661	Parrocchia di Frignano Piccolo (Caserta)	416,50
Id.	180612	Congrega di Carità di Frignano Maggiore (Caserta)	70 —
Id.	397045	Congregazione di Carità di Frignano Piccolo (Napoli)	35 —
Id.	472736	Congregazione di Carità di Frignano (Napoli)	45,50
Cons. 4,50 % (1861)	36238	Cappelle Riunite del SS mo Sacramento, del Purgatorio, del SS mo Rosario, della Beata Vergine dei Sette Dolori e di S. Michele in Trentola (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	234 —
Id.	54977	Congregazione di Carità di S. Marcellino (Caserta)	90 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 % (1935)	102305 (usufrutto)	Torlonia Maria fu Leopoldo, moglie di Chigi della Rovere Francesco, dom in Roma, con usufrutto vitalizio a Colonna di Stigliano Amalia fu Andrea vedova di Torlonia Leopoldo, dom. in Roma	4.300 —
Id.	102304 (usufrutto)	Intestazione e usufrutto come sopra	1.300 —
Cons. 3,50 % (1906)	674413	Opera Pia Sacramento in Torchiarolo (Lecce)	14 —
Id.	674414	Opera Pia Rosario in Torchiarolo (Lecce)	3,50
Id.	674415	Cappella del SS. Sacramento in Torchiarolo (Lecce) . . .	42 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 febbraio 1959 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 9 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620.60	620.60	620.60	620,61	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	639,40	639 —	638,50	638,925	638,20	638,87	639 —	638,75	638,80	638,75
Fr Sv.	143,58	143,49	143,50	143,48	143,50	143,52	143,46	143,55	143,52	143,48
Kr D	90,02	90,01	90,035	90,025	89,975	90,02	90,0125	90 —	90,02	90 —
Kr. N	87,05	87,05	87,07	87,06	87,10	87,06	87,045	87,05	87,05	87,05
Kr Sv.	119,93	119,925	119,94	119,925	119,90	119,93	119,92	119,94	119,93	119,95
Fol	164,40	164,38	164,40	164,38	164,42	164,38	164,38	164,40	164,38	164,40
Fr B.	12,41	12,414	12,41625	12,4135	12,4125	12,42	12,4125	12,42	12,41	12,415
Fr Fr.	126,58	126,50	126,58	126,59	126,60	126,56	126,57	126,57	126,57	126,58
Lst	1744,55	1744,625	1744,625	1744,70	1744 —	1744,27	1744,75	1744,40	1744,27	1744,725
Dm occ . . .	148,40	148,36	148,38	148.37	148,30	148,38	148,37	148,40	148,37	148,37
Scell Aust.	23,94	23,945	24,945	24,94625	23,90	23,95	23,94375	23,947	23,94	23,945

Media dei titoli del 9 marzo 1959

Titolo			Valore
Rendita 3,50 % 1906			69,70
Id 3,50 % 1902			69,70
Id 5 % 1935 . .			100,175
Redimibile 3,50 % 1934			88,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)			83,825
Id. 5 % (Ricostruzione)			98,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)			95,50
Id. 5 % 1936 . .			99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)			95,50
Id. 5 % (Beni Esteri)			95,425

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . .	104,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960) . .	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961) .	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,20
Id 5 % (» 1° gennaio 1963) .	100,05
Id 5 % (» 1° aprile 1964) . .	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1959

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605	1 Fiorino olandese	164,38
1 Dollaro canadese	638,962	1 Franco belga	12,413
1 Franco svizzero . . .	143,47	100 Franchi francesi	126,58
1 Corona danese	90,017	1 Lira sterlina	1744,725
1 Corona norvegese	87,052	1 Marco germanico . . .	148,37
1 Corona svedese .	119,922	1 Scellino austriaco	23,945

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	947	8.250 —	Sottile Maria di *Giovanni* moglie di Bonanno Francesco fu Vincenzo, dom in Palermo	Sottile Maria di *Giovanbattista*, ecc., come contro
P. R. 3,50 % (1934)	248245	283,50	*Wolfensberg* Paola-Teresa di *Giacomo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	*Wolfensberger* Paola-Teresa di *Giovanni-Giacomo*, minore, ecc., come contro
Id.	230411	332,50	Wolfensberger Paola-Teresa di *Giacomo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	Wolfensberger Paola-Teresa di *Giovanni Giacomo*, ecc., come contro
Id.	425136	42 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	10214	1.000 —	*Buonagura* Giovanni, Mario e Luigi fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cillo Amalia di Giovanni vedova *Buonagura*, dom. a Palma Campania (Napoli)	*Bonagura* Giovanni, Mario e Luigi fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cillo Amalia di Giovanni vedova *Bonagura*, dom. a Palma Campania (Napoli)
Rendita 5 % (1935)	185804	335 —	Perego Silvia fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Cairoli *Giuseppina* di *Alberto* ved Perego, dom. a Milano	Perego Silvia fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Cairoli *Maria Giuseppina* di *Materno Alberto* ved. Perego, dom. a Milano
Id.	185805	330 —	Come sopra, con usufrutto a Cairoli *Giuseppina* di *Alberto*, vedova Perego, dom a Milano	Come sopra con usufrutto a Cairoli *Maria Giuseppina* di *Materno Alberto* vedova Perego, dom. a Milano
Id.	226543	18.750 —	Barberis Lidia, Emiliano e Franca di Lorenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Osiglia (Savona), in parti uguali, con usufrutto a Ghigliazza *Caterina* fu Angelo in Barberis, dom. in Osiglia (Savona)	Come contro, con usufrutto a Ghigliazza *Rina Angela Maria* fu Angelo in Barberis, dom in Osiglia (Savona).
Cons. 3,50 % (1906)	475584	73,50	Berchi *Maria* di Pasquale, moglie di Bazzano Angelo, dom. a Savona (Genova), vincolato per dote	Berchi *Anna Maria* di Pasquale, ecc. come contro
Id.	444053	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	799918	350 —	Durbiano *Carmelina* di Giacomo, nubile, dom. a Cuneo	Durbiano *Maria Carmelina Giuseppina Paola* di Giacomo, nubile, dom. a Cuneo
P. R. 3,50 % (1934)	408998	1.540 —	Chiesa Silvia fu Felice, moglie di Ghidetti Gaetano, dom in Albenga (Savona), con usufrutto a Vaccamorta *Caterina* fu Bartolomeo vedova di Chiesa Felice	Come contro, con usufrutto a Vaccamorta *Maria Caterina* fu Bartolomeo vedova di Chiesa Felice
B. T. N. 5 % (1950) Serie 36	20	50 —	*Ceccarelli* Giuseppe di *Vincenzo*, vincolato a favore del Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale Istituti di prevenzione e pena)	*Ciccarelli* Giuseppe di *Francesco*, ecc., come contro
P. R. 3,50 % (1934)	244337	2.520 —	Debarbieri *Ida* fu Luigi, moglie di Bertagni *Antonio*, dom. in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), con usufrutto a Debarbieri *Erminia* fu Luigi, dom a Genova	Debarbieri *Maria Ida* fu Luigi, moglie di Bertagni *Giovanni*, dom. in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), con usufrutto a Debarbieri *Paola Rosa* fu Luigi, dom. a Genova
P. R. 5 % (1036) Serie 1	14765	370 —	Massa Maria fu *Vincenzo* ved De Lillo, dom. a Roma	Massa Maria fu *Simone Vincenzo* vedova De Lillo, dom. a Roma
Id.	15132	135 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	129822	1.750 —	Klein Anna fu Rodolfo, moglie di Santerini Odoardo fu Bartolomeo, dom. in Greve (Firenze), vincolato per dote	Klein *Sofia Anna* fu Rodolfo, ecc, come contro
B. T. N. 5 % (1959)	10690	500 —	Ruga Riva *Carlo Augusto* di Giuseppe, minore sotto la patria potesta del padre, dom. a Vogogna (Novara)	Ruga Riva *Augusto Carlo* di Giuseppe, ecc., come contro
Id.	10691	2.500 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1964)	1011	4.000 —	Capello Giuseppe fu Paolo, minore sotto la patria potesta della madre Meriano Maria fu *Giovanni* vedova Capello, dom. in Torino	Capello Giuseppe fu Paolo, minore sotto la patria potesta della madre Meriano Maria fu *Gioanni* ved. Capello, dom. in Torino
Rendita 5 % (1935)	122562	1.915 —	Montini *Mercede* e Danila fu Antonino, minori sotto la patria potesta della madre, De Stefani Caterina Maria fu Antonio ved Montini	Montini *Mercedes* e Danila, fu Antonino, ecc, come contro

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911 n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sara dato corso all'operazione richiesta

Roma, addì 3 febbraio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n 7598 3771 è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione per aliena zione a Balducci Maria fu Filippo, della zona demaniale facente parte del tratturo Barletta Grumo, tronco di Trani e Corato, estesa mq 380, riportata nel catasto alla particella n. 144/i del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con il n. 521.

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957, n. 4966/936, è stata disposta, per il tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione delle seguenti zone demaniali

a) zona demaniale estesa mq. 59, riportata nel catasto alle particelle numeri 253-parte, 254-parte e 255-parte del foglio di mappa n 60, e nella planimetria tratturale con il n. 189, per alienazione al sig. D'Introno Felice fu Vito,

b) zona estesa mq 249, riportata nel catasto alle particelle numeri 245-parte e 241-parte del foglio di mappa n 60 e nella planimetria tratturale con il n. 191, per alienazione ai signori D'Introno Vincenzo di Antonio e D'Introno Maria fu Felice;

c) zona estesa mq. 44, riportata nel catasto terreni alle particelle numeri 191-parte e 25 parte del foglio di mappa n 60 e nella planimetria tratturale con il n. 188, per alienazione al sig. D Introno Luigi fu Vito;

d) zone estese complessivamente mq. 81, riportate nel catasto alla particella n. 22-parte del foglio di mappa n. 60 ed alle particelle numeri 23-parte, 24-parte e 46-parte dello stesso foglio di mappa n 60 e nella planimetria tratturale con i numeri 185 e 187, per alienazione al sig Diasparra Nicola fu Vincenzo,

e) zona estesa mq 25, riportata nel catasto alla particella n. 186-parte del foglio di mappa n 60 e nella planimetria tratturale con il n. 186, per alienazione al sig Mastrototaro Vito fu Felice.

(1182)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di La Maddalena

Con decreto interministeriale 1° febbraio 1959, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno di mq 59 230 (cinquantanovemiladuecentotrenta), sita nel comune di La Maddalena e distinta nel relativo catasto terreni con il mappale n 96 *a* del foglio n. 9 e con i mappali numeri 60, 110 *a* e 200 del foglio n. 15.

(1184)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione di alcuni fabbricati ad uso servizi vari dell'aeroporto di Aosta.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze, in data 10 gennaio 1959, n 398, registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1959, al registro n 6 Aeronautica, foglio n. 147, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione di alcuni fabbricati ad uso servizi vari dell'aeroporto di Aosta, distinte, nel nuovo catasto terreni del comune di Aosta, come segue

foglio n. 58 mappale principale 121 superficie da dismettere Ha 0 05 16,

foglio n. 58 mappale principale 45 superficie da dismettere Ha 0.34 46,

foglio n 58 mappale principale 49 superficie da dismettere Ha 0 06 70,

foglio n 58 mappale principale 50 superficie da dismettere Ha. 0.05.67;

foglio n 58 mappale principale 151 superficie da dismettere Ha 0 20 76,
foglio n. 58 mappale principale 152 superficie da dismettere Ha 0 02 24;
foglio n 58 mappale principale 122 superficie da dismettere Ha 0 03 22;
foglio n 58 mappale principale 157 superficie da dismettere Ha. 0 06 52.

(1208)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della « Cassa operaia cattolica Sant'Antonio di Padova », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sezze, da parte del Banco di Santo Spirito, Società per azioni, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28, 48, secondo comma, e 52 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375. modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n 691,

Viste le deliberazioni adottate in data 12 gennaio 1959 e 7 dicembre 1958, rispettivamente dal Consiglio d'amministrazione del Banco di Santo Spirito, Societa per azioni, con sede in Roma, e dall assemblea dei soci della « Cassa operaia cattolica Sant Antonio di Padova », Societa cooperativa a responsabilita limitata, con sede in Sezze (Latina),

Dispone·

Nulla osta all'incorporazione della « Cassa operaia cattolica Sant'Antonio di Padova » da parte del Banco di Santo Spirito

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 2 marzo 1959

(1264) *Il Governatore*. MENICHELLA

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pietracupa (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Pietracupa (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pietracupa (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1959

(1263) *Il direttore generale*. FORMENTINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a settanta posti di vice rettore aggiunto nei Convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico,

Visto il regio decreto 3 gennaio 1956, n 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato,

Vista la legge 26 luglio 1929, n 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti caduti in guerra,

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918,

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n 322, concernente l'aumento del limite massimo di eta per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi,

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi,

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n 868, che estende ai combattenti della guerra 1940 43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18,

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale,

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra,

Vista la legge 3 dicembre 1942, n 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti,

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente tra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali, relativamente ai limiti di eta stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornire ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente dalla Marina militare in carriera continuativa ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio dei sottufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con la legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dai territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra e connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto Presidenziale 4 luglio 1956, n. 1117, recante norme di attuazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, circa il riconoscimento della qualifica di profugo;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla liquidazione e soppressione di enti di diritto pubblico;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro di talune categorie di profughi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365 (Opera nazionale orfani di guerra);

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 467 (invalidi di guerra altoatesini);

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 474 (mutilati ed invalidi per servizio e congiunti di caduti per servizio);

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Presidenziale 11 giugno 1958, concernente il regolamento per l'accesso alla carriera direttiva nei Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

(*Concorso e ripartizione dei posti*)

E' indetto un concorso per titoli ed esami a settanta posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei Convitti nazionali (coeff. 229).

Di tali posti, sessantacinque sono riservati agli uomini, e cinque alle donne.

Gli uomini saranno assegnati esclusivamente ai Convitti nazionali maschili, le donne esclusivamente al Convitto nazionale femminile di Anagni.

Art. 2.

(*Requisiti generali - Deroghe ai limiti di età*)

1. — Per l'ammissione al concorso, gli interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di cui all'art. 3, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le deroghe di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo;

c) buona condotta (al cui accertamento provvede l'Amministrazione);

d) idoneità fisica all'impiego (per la quale l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

e) godimento dei diritti politici;

f) titolo di studio: laurea in lettere od in filosofia, od in materie letterarie, od in pedagogia, od in giurisprudenza, od in scienze politiche.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione; e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2. — Si prescinde dal limite massimo di età:

per coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, rivestano la qualifica di impiegato civile dello Stato di ruolo o di ruolo aggiunto;

per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e della Aeronautica militare cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 anche se non sono stati contemporaneamente impiegati come civili.

3. — Il limite massimo di età è elevato:

A) a favore degli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria — cessati dal servizio per motivi non disciplinari — di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente:

a favore degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività di servivzio sia cessati per motivi non disciplinari, per un periodo di tempo pari a metà del servizio prestato presso le Università o presso gli Istituti di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età non può eccedere, in nessun caso, i 40 anni.

B) a favore dei colpiti dalle abrogate leggi razziali, di un periodo di tempo pari a quello intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, purchè, con tale beneficio, il limite massimo di età non superi i 40 anni.

C) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

D) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

E) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

F) Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Le elevazioni di cui alle precedenti lettere da *A*) ad *E*) si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

G) Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate; i mutilati e invalidi di guerra alto-atesini.

Nono sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla nona o decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 886, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B*) al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per l'ammissione al concorso degli impiegati statali delle carriere di concetto si osservano le disposizioni dell'art. 161 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

(*Presentazione delle domande di ammissione e dei titoli*)

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono inoltrare a tal fine domanda di ammissione, in carta legale da L. 200 alla quale devono unire i documenti comprovanti i titoli di cui al successivo art. 4 che ritengono opportuno presentare nel loro interesse (escluse le opere manoscritte o dattilografate) ed un cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi compiuti.

Sia la domanda che gli eventuali titoli debbono pervenire al Ministero entro sessanta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti attestanti il possesso dei titoli devono essere redatti in competente carta da bollo (ad eccezione delle pubblicazioni).

Scaduto il termine di cui sopra non saranno altresì accettati nuovi titoli o parte di questi, nè saranno consentite sostituzioni anche parziali, di qualsiasi documento.

Non sono ammessi riferimenti a documenti eventualmente già prodotti sia a questa che ad altra Amministrazione.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine possono fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici, indicando, in tal caso, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Nella domanda da indirizzarsi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione media, classica,

scientifica, magistrale - Divisione V, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la data ed il luogo di nascita, specificando, quando è il caso, il titolo od i titoli, di cui al precedente art. 2, posseduti, ai fini della deroga al limite massimo di età;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il domicilio, e l'indirizzo al quale inviare comunicazioni occorrenti;

l) di essere disposti a raggiungere qualsiasi sede; le donne dovranno dichiarare espressamente di accettare la destinazione alla sede di Anagni;

m) se attualmente sono in servizio presso una pubblica Amministrazione (da indicarsi);

n) l'elenco dei titoli allegati alla domanda.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza; sia la firma del notaio quanto quella del segretario comunale, non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Quando qualche domanda o qualche documento siano formalmente imperfetti, il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

(*Titoli valutabili*)

Sono valutabili, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

a) titolo di studio, compreso quello richiesto per la ammissione al concorso;

b) titoli di cultura;

c) titoli di servizio civile prestato senza demerito presso le Amministrazioni dello Stato;

d) titoli di servizio prestato senza demerito in qualità di istitutore assistente nei convitti nazionali, o di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.

Art. 5.

(*Esclusione dal concorso - Irricevibilità*)

Il Ministro, con decreto motivato, può disporre l'esclusione dal concorso degli aspiranti che non posseggano i requisiti prescritti.

Saranno dichiarate irricevibili le domande di ammissione presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal precedente art. 3 e le domande e i documenti restituiti oltre il termine assegnato per la loro regolarizzazione, di cui al citato art. 3.

Art. 6.

(*Prove di esame - Ripartizione del punteggio*)

Gli esami constano di tre prove scritte e di una orale, in conformità del seguente

PROGRAMMA

PROVE SCRITTE

1. — Svolgimento di un tema su argomenti della storia d'Italia, con i necessari riferimenti alla storia d'Europa, dal 1789 ai giorni nostri.

2. — Svolgimento di un tema di pedagogia, nei limiti dei seguenti argomenti:

Il concetto di educazione - Fini e mezzi dell'educazione - I principali problemi dell'educazione individuale e sociale, con particolare riferimento a quella collegiale - Il pensiero di Rousseau, Pestalozzi, Lambruschini - Gli attuali orientamenti pedagogici.

3. — Svolgimento di un tema sulle istituzioni di diritto privato, nei limiti dei seguenti argomenti:

Le persone fisiche e le persone giuridiche - Nascita, svolgimento e cessazione del rapporto giuridico - Le obbligazioni in generale.

Le persone fisiche: La capacità giuridica - La capacità di agire - Stato delle persone.

Le persone giuridiche: Formazione delle persone giuridiche - Capacità delle persone giuridiche - Estinzione delle persone giuridiche.

Nascita, svolgimento e cessazione del rapporto giuridico. Fatti, atti e negozi giuridici - Gli elementi essenziali dei negozi giuridici: la dichiarazione e la volontà, la causa e la forma - Contenuto dei negozi giuridici - Gli elementi accidentali del negozio giuridico: condizione, termine e modo - Vizi di volontà nei negozi giuridici - Nullità e annullabilità dei negozi giuridici - Estinzione del rapporto giuridico.

Le obbligazioni: Concetto e fonti delle obbligazioni - Varie specie di obbligazioni - I soggetti delle obbligazioni - La prestazione - Effetti delle obbligazioni (adempimento, inadempimento) - Estinzione delle obbligazioni - Particolari cenni sui contratti: elementi costitutivi e vizi: nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione.

PROVA ORALE

Cultura storico-letteraria.

Cultura storica: Lineamenti generali della storia dell'Italia e dell'Europa dall'anno 476 ai nostri giorni. I progressi tecnici, scientifici ed economici negli ultimi due secoli.

Cultura letteraria: Disegno storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri, con particolari riferimenti ai principali movimenti culturali e alle varie correnti letterarie.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare una particolare conoscenza dei seguenti autori e di saperli valutare criticamente, anche con saggi su qualcuna delle loro opere:

Dante - Petrarca - Machiavelli - Guicciardini - Ariosto - Tasso - Galilei - Parini - Foscolo - Leopardi - Manzoni - De Sanctis - Carducci - Verga - Pascoli - D'Annunzio.

Il candidato ha poi facoltà di presentare un'opera di un autore contemporaneo.

La Commissione ha facoltà di interrogare il candidato sul tema svolto.

Pedagogia.

Lo stesso programma stabilito per la prova scritta.

Il candidato ha inoltre facoltà di presentare un'opera su di un autore contemporaneo.

La Commissione ha facoltà di interrogare il candidato sul tema svolto.

Istituzioni di diritto privato.

Lo stesso programma stabilito per la prova scritta.

Elementi di diritto amministrativo.

Le fonti del diritto amministrativo - Nozioni sull'organizzazione amministrativa dello Stato e sugli enti autarchici - Nozioni sugli atti amministrativi, sui loro vizi e sulla giustizia amministrativa - Cenni sulla giurisdizione della Corte dei conti - Statuto degli impiegati civili dello Stato: le principali norme che regolano lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Elementi di diritto costituzionale.

Le nozioni di Stato - Gli organi costituzionali dello Stato italiano con particolare riguardo al Presidente della Repubblica, al Parlamento, al Governo ed alla Corte Costituzionale - La funzione legislativa.

Legislazione scolastica con particolare riferimento alle leggi ed ai regolamenti sui convitti nazionali.

Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Beni demaniali e patrimoniali dello Stato - Il bilancio - I contratti dello Stato - I rendiconti amministrativi e il conto giudiziale.

La Commissione giudicatrice del concorso dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte, di dieci punti per la prova orale e di tre punti per i titoli.

La media dei punti riportati nelle prove scritte si esprime in decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La media dei punti riportati complessivamente fra le prove scritte, la prova orale ed i titoli, si esprime in ventitreesimi.

Non possono essere inclusi nella graduatoria dei vincitori nè in quella degli idonei i concorrenti che non abbiano ottenuto almeno punti 16,10 su 23.

La data della prova scritta sarà resa nota ai candidati ammessi al concorso mediante comunicazione diretta e con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati ammessi alla prova stessa, mediante comunicazione diretta.

Perde il diritto alla prova orale ed a quella pratica chi non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione giudicatrice del concorso, la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove, gli fissa definitivamente altro giorno.

Tanto la prova scritta, quanto la prova orale e quella pratica, avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati.

Art. 7.

(*Svolgimento delle prove di esame e documenti di identità personale*)

Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni di cui ai decreti Presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento di ognuna delle prove di esame, la carta di identità od il libretto ferroviario, o la tessera postale di riconoscimento personale, od il libretto di pensione di guerra (con fotografia) od il porto d'armi, o la patente automobilistica, od il passaporto, oppure, mancando di tali documenti, la propria fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

(*Graduatoria dei vincitori — Riserva di posti — Preferenze*)

La graduatoria generale di merito sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale parte 2ª, di questo Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*; dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

La graduatoria predetta sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti, che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.

In caso di parità di merito, valgono le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (e successive disposizioni).

Coloro che intendono fare valere titoli di precedenza o di preferenza dovranno produrre a questo Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i documenti comprovanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma di seguito indicata

1) gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la «dichiarazione integrativa» in bollo da L. 100;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi appartenenti alle altre categorie indicate nell'art. 2, n. 3, lettera *G*) e i mutilati civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

5) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo di L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nel precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

8) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

9) i profughi dai territori di confine dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

10) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

11) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

12) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

13) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

15) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui al precedente n. 14, rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al quarto comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

16) le vedove dei caduti in guerra o per fatti di guerra non rimaritate, i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi bellici produrranno apposito certificato del sindaco competente, in carta da bollo da L. 100 o copia autentica del libretto di pensione di guerra o del decreto di concessione della pensione, o dichiarazione della sede competente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra vidimata dal sindaco;

17) gli addetti, civili o militari, della bonifica dei campi minati, produrranno una dichiarazione dell'autorità competente, in regolare carta da bollo, attestante il possesso della qualifica di cui sopra;

18) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al quarto comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100 rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e natura del servizio e con l'attestazione che il servizio stesso è stato prestato lodevolmente;

19) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

20) i candidati, già appartenenti agli enti di diritto pubblico soppressi o messi in liquidazione a norma della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta legale da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data di risoluzione del rapporto d'impiego;

I documenti relativi a servizi civili non dovranno, tuttavia, essere riprodotti, qualora siano già stati allegati alla domanda di ammissione al concorso, ai fini della valutazione per il punteggio come titoli.

Art. 9.

(*Documenti di rito*)

I concorrenti dichiarati vincitori, dovranno presentare nel termine di sessanta giorni a decorrere dall'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza ialiana;

c) originale o copia autentica del titolo di studio (qualora non l'abbiano già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio per i titoli di merito);

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte dei candidati coniugati con o senza prole o vedovi con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

h) certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari;

i) eventualmente, il documento od i documenti comprovanti il diritto del candidato e deroga al limite massimo di età qualora non siano già stati prodotti ai sensi del precedente art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella dell'apposita comunicazione qui sopra indicata.

Il personale statale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare, nel termine di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti, per altro concorso, a questa Amministrazione od a quelli prodotti ad altra Amministrazione, salva la facoltà concessa ai profughi di cui al precedente art. 3, sesto comma; tutti i documenti devono, inoltre essere redatti in competente carta da bollo.

Art. 10.

(*Esenzione dal bollo*)

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 26, tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, secondo le modalità stabilite nello stesso decreto.

Art. 11.

(*Commissione giudicatrice*)

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

da un consigliere di Stato che la presiede;

da due docenti universitari titolari delle materie su cui vertono le prove di esame;

da un impiegato appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con la qualifica non inferiore a direttore di divisione;

da un rettore nei Convitti nazionali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera direttiva dell'Amminisrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

(*Nomina*)

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Il vincitore che accetti la nomina sarà assunto quale vice rettore aggiunto di 3ª classe in prova nei Convitti nazionali.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera di appartenenza (stipendio relativo al coefficiente 229 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre agli altri assegni spettanti a norma di legge).

Art. 13.

(*Rinvio*)

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto ed espressamente qui richiamato, tengono luogo disposizioni dei decreti Presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1958

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1959
Registro n. 31 *Pubblica istruzione, foglio n.* 203

(1064)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sullo ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri di cui alla tabella I dell'allegato I alla legge stessa sono disponibili centotrentatre posti;

Riconosciuta l'opportunità di mettere a concorso i predetti centotrentatre posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri di cui alla tabella I della citata legge n. 119;

Considerato che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, giusto quanto disposto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nei concorsi per l'ammissione alle carriere di concetto può riservare al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche un'aliquota di posti non superiore al decimo dei posti messi a concorso, prescindendo nei confronti degli aventi titolo a detta riserva dal limite massimo di età;

Visto l'art 91 della medesima legge n. 119 che dà facoltà all'Amministrazione di riservare, nel primo concorso per l accesso alle carriere di concetto bandito dopo la data di entrata in vigore della legge stessa, un'aliquota di posti al personale delle altre carriere fornite del prescritto titolo di studio,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n 1507,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Vista la legge 18 marzo 1958, n 228

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19,

Decreta.

Art 1

Bando di concorso - Ripartizione dei posti

E' bandito un concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella I) dei quali tredici riservati, ai sensi dell'art 5 della legge 27 febbraio 1958 n 119, al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali, ricevitori e portalettere)

Dei rimanenti posti, tredici sono riservati, ai sensi dell'art 91 della citata legge n 119, al personale delle altre carriere dell'Amministrazione medesima

Gli aventi titolo a beneficiare delle suddette riserve di posti dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal successivo art 2

I suddetti posti riservati sono suscettibili di eventuale riduzione o soppressione da effettuarsi in applicazione dei commi primo e secondo dell'art 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Sono, inoltre, riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n 1507, 2 dei rimanenti posti in favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

Art 2

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di geometra o di liceo artistico, ramo architettura, ovvero di uno dei diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art 3.

Limiti di età

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32

Detto limite è elevato

ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie assimilate, per i partigiani combattenti per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia dall Eritrea, dall Etiopia e dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

ad anni 39 per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra o per i capi di famiglia numerosa.

Il suddetto limite è, inoltre, elevato di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

ad anni 40 per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale:

ad anni 45:

a) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi *della legge 4 dicembre 1956, n. 1404*,

b) per i mutilati e invalidi di guerra, per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell art 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25

Il limite di età, è, altresì, elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, volontari o incaricati, nella misura stabilita dall'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale degli uffici locali e delle agenzie postali telegrafiche di cui al precedente art 1,

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano esclusi dall elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione Non possono, altresì, partecipare, a norma dell art 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art 4

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all allegato *B*, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n 37-B - Roma, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto;

g) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) le eventuali prove facoltative.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali o delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta, ai Servizi o alle Direzioni da cui dipendono.

I Servizi e le Direzioni, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero corredandole di un rapporto informativo dal quale risultino i giudizi complessivi riportati dagli aspiranti medesimi nel triennio precedente.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 5.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina; anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 9.

Art. 6.

Ammissione al concorso e diario esami

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento, per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove di lingue estere. Avrà le funzioni di segretario un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Art. 8.

Programma. Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (Allegato *A*).

Le prove facoltative di cui al predetto allegato *A* consisteranno in un solo esame orale, tranne quella di lingua tedesca che consterà di una prova scritta ed una orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Nelle prove facoltative, compresa la prova scritta e orale di lingua tedesca, il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale, e dai decimi dei voti riportati nelle prove facoltative.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 100;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o un'attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per

gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno: gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera g), intestato al nome del padre, ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali;

i) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia in competente bollo (lire 200 per ogni foglio) dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

l) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

m) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione provinciale, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

n) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti Organi.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alla lettera g). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 10
Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai comma quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.) nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

I posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2, oppure copia notarile su carta bollata (L. 200 per ogni foglio);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero, per coloro che non abbiano raggiunto l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

6) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo da L. 200, rilasciata dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle commissioni di leva;

c) certificato d'iscrizione alle liste di leva, rilasciato dal sindaco, per coloro che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva.

I documenti sopra elencati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

I documenti indicati nei numeri 3), 4) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 12. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 12.

Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 5) del precedente art. 11 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera *i)* del precedente art. 9, ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonchè il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 11 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice geometra e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo i vice geometri in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1959
Registro n. 5, *foglio n.* 382. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova.* — Topografia:

Strumenti topografici, loro verifiche e rettifiche e loro uso per i rilevamenti planimetrici e altimetrici del terreno.
Celerimensura.
Misura e calcolo delle aree - Planimetri.
Rilevamenti dei poligonali, tolleranze e compensazioni.
Carte topografiche e nautiche, loro uso e caratteristiche.
Rilevamenti di fabbricati, di abitati e di terreni.
Divisione di aree e rettificazione di confine.

2ª *Prova.* — Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e formule relative - sollecitazioni composte di flessione e di taglio, di pressione e flessione - solidi caricati di punta.
Verifica di stabilità e calcolazioni di strutture semplici isostatiche (travi semplici e composte).
Generalità sulle costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato; muri, archi, piattabande, volte, solai, tetti (tipi di incavallatura orditura materiali di copertura).
Tetti piani; scale, fondazioni, opere di finimento.
Manutenzione dei fabbricati.
Impianti idraulici, fognature domestiche.
Cenni sugli impianti di ventilazione, riscaldamento e refrigerazione.

3ª *Prova.* — Lingua tedesca (facoltativa):

Traduzione di un brano dalla lingua italiana alla lingua tedesca e di un brano dalla lingua tedesca alla lingua italiana. Tale prova dovrà essere svolta senza il sussidio di dizionario o di altro testo atto ad agevolare la traduzione.

N.B. — Ciascuna delle due prime prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

PROVA ORALE

Oltre alle materie delle prime due prove scritte:

a) nozioni di statistica metodologica;
b) nozioni di contabilità generale dello Stato;
c) stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni, stima dei lavori di terra e murari, analisi dei prezzi, computi metrici, contratti d'appalto, tenuta dei documenti di contabilità;
d) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;
e) organizzazione dell'Amministrazione P.T.;
f) lingue estere facoltative: Francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Lettura e traduzione immediata, senza vocabolario, di un brano nella lingua scelta dal candidato e breve conversazione.

Il Ministro: SIMONINI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Servizio 1°, *Divisione* 1ª, *Ufficio concorsi*
Viale Guglielmo Massaia n. 37-*B* - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . domiciliato in . . . .
(prov. di . . . .) via . . . . n. . . . ,
chiede di essere ammesso al concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .
. . . .
. . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);
f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero ... con la qualifica di ... presso il quale è stato assunto il ... (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale),

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di ...

Data ...

Firma ... (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni ...

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art 3 del bando, che danno titolo all elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l autorità giudiziale che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti

(4) Secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il ..., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva, di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ... ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio L autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione

(942)

PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il decreto prefettizio n 2521 III San , in data 5 febbraio 1958, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1957,

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con precedente decreto di pari numero in data 8 novembre 1958,

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento,

Visto l art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n 1265 sostituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

E approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa

1 Giacconi Felice . punti 51,955 su 100
2 Peano Guido » 49,050 »
3 Stagni Alvise . » 48,820 »
4 Orel Giorgio ... punti 47,655 su 100
5 Giamporcaro Furio ... » 47,570 »
6 Pella Giovanni ... » 47,500 »
7 Colautti Carlo ... » 42,700 »
8 Bortolotti Giuseppe ... » 40,300 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 16 febbraio 1959

Il prefetto: NITRI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti, che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1957 nella provincia di Gorizia, bandito con decreto prefettizio n. 2521 III San , in data 5 febbraio 1958,

Premesso che alla predetta data risultava vacante la sola condotta medica consorziale di Ronchi dei Legionari;

Visto l art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Felice Giacconi è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa ed è assegnato alla condotta medica consorziale di Ronchi dei Legionari.

Il sindaco del comune capoconsorzio di Ronchi dei Legionari è incaricato dell esecuzione del presente decreto

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e pubblicato, per sei giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei comuni di Ronchi dei Legionari di Staranzano e di Doberdo del Lago, costituenti il predetto Consorzio

Gorizia, addì 16 febbraio 1959

Il prefetto: NITRI

(1197)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n 3809, Div 3/1ª, del 28 febbraio 1958, col quale venne bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Fondi vacante al 30 novembre 1957,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n 31081/3/1ª del 10 agosto 1958, modificato con successivo decreto prefettizio n 41366/3/1ª del 22 ottobre 1958,

Visti gli atti, gli elaborati del concorso e la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla predetta Commissione giudicatrice,

Ritenuta la legittimità degli atti ed il regolare espletamento del concorso,

Visto l'art 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art 23 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa.

1. Alemanno Aldo ... punti 129,00 su 200
2. La Penna Aurelio ... » 110 30 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato

Latina, addì 16 febbraio 1959

Il prefetto DI NAPOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 3809, Div. 3/1ª, del 28 febbraio 1958, col quale venne bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Fondi vacante al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n. 31081/3/1ª del 10 agosto 1958, modificato con successivo decreto prefettizio n. 41366/3/1ª del 22 ottobre 1958;

Visto il decreto prefettizio n. 49978, Div. 3/1ª, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Constatata la regolarità degli atti e della procedura seguita;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alemanno Aldo è nominato ufficiale sanitario del comune di Fondi.

Tale nomina è fatta in via di esperimento per un biennio a norma dell'art. 37, citato nelle premesse.

Il dott. Alemanno Aldo dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto da parte del comune di Fondi.

Il sindaco di Fondi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Fondi.

Latina, addì 16 febbraio 1959

Il prefetto: DI NAPOLI

(1198)

PREFETTURA DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 3495 del 18 marzo 1958, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso a undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955;

Viste le rinunzie di alcuni candidati vincitori per le sedi messe a concorso;

Viste le domande dei candidati che seguono nella graduatoria di merito con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per rinunzia di altri candidati che li precedono in graduatoria e per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Coronato Luigi: Vico Equense (2ª condotta);
2) Montani Ferruccio: Camposano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 23 febbraio 1959

Il prefetto: SPASIANO

(1224)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 25580 del 23 settembre 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Siculiana, Realmonte e Montallegro;

Visto il decreto n. 27078 del 6 novembre 1958, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso e alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la lettera del sindaco di Montallegro n. 49 dell'8 gennaio 1959, con la quale viene data comunicazione dell'accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Borsellino Vincenzo dalla condotta veterinaria di quel Comune;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore del concorso ed alla assegnazione della condotta veterinaria anzidetta, secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 25580 del 23 settembre 1958, il dott. Asaro Calogero, nato il 19 luglio 1927, è dichiarato vincitore del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Siculiana, Realmonte e Montallegro ed assegnato alla condotta di quest'ultimo Comune in sostituzione del dott. Borsellino Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comune interessato.

Agrigento, addì 18 febbraio 1959

Il prefetto: QUERCI

(1291)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 58881 e 59001, del 20 dicembre 1958, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, e disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che il dott. Musacchio Luigi, vincitore della condotta medica di Bagnoli del Trigno, ha rinunziato a detta sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altro candidato risultato idoneo nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Di Iorio Cesare è assegnato alla condotta medica di Bagnoli del Trigno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 19 febbraio 1959

Il prefetto: ERRICHELLI

(1226)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.